

STATUTO

ASSOCIAZIONE BANCARIA SAMMARINESE

*** **

Collazionato con le proposte di modifica approvate dall'Assemblea
nell'adunanza del 24 ottobre 2019

Articolo 1

1. L'Associazione Bancaria Sammarinese è una associazione volontaria senza finalità di lucro, che svolge la propria attività ai sensi del presente Statuto.
2. L'Associazione promuove, nella società civile e presso il sistema bancario e finanziario, l'affermazione dei principi di imprenditorialità, per la compiuta realizzazione di un mercato libero e concorrenziale.
3. Inoltre, in questo ambito, l'Associazione tutela e promuove la reputazione e l'immagine del sistema bancario e finanziario, nonché gli interessi comuni degli Associati ed assume iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente del sistema stesso, in un'ottica concorrenziale coerente con la normativa nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione concorre a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali nazionali ed internazionali, forme di collaborazione che consentano di perseguire più ampie finalità di progresso e sviluppo.
5. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, adotta un codice deontologico al cui rispetto sono tenuti tutti gli associati ed i componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. L'Associazione ha sede nella Repubblica di San Marino, ~~presso Banca di San Marino, Strada della Croce, 39 - Faetano~~ **in Via A. Alberti da Ferrara, 2, Fiorina di Domagnano.**

Articolo 2

Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione:

- a) organizza studi e dibattiti sia su temi bancari e finanziari, sia su temi economici e sociali di generale interesse; cura la diffusione della conoscenza su tali temi e favorisce scambi di informazioni fra gli Associati o fra essi ed altri enti economici e finanziari;
- b) sollecita l'innovazione normativa nazionale ed internazionale nelle materie che interessano il sistema bancario e finanziario;
- c) definisce linee unitarie in materia di rapporti di lavoro e di politiche dell'occupazione, con riferimento al sistema bancario e finanziario, nonché ai rapporti con le associazioni sindacali dei lavoratori. Nell'ambito delle suddette linee tutela gli interessi degli Associati in relazione al rapporto di lavoro con i dipendenti; su conferimento di apposito mandato, li rappresenta nel regolamento dei rapporti di lavoro e nella stipulazione di contratti collettivi nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; svolge attività di informazione, consulenza e assistenza nel campo delle relazioni sindacali;
- d) svolge attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza in favore degli associati;

- e) collabora a livello nazionale ed internazionale con amministrazioni ed istituzioni pubbliche, con organizzazioni economiche e sociali, con enti e associazioni, alla soluzione delle questioni che interessano il settore creditizio e finanziario, nonché di problemi di più generale interesse per il Paese;
- f) promuove, ai fini della razionalizzazione dei servizi e nel rispetto dei principi della libera concorrenza, iniziative di collaborazione fra gli Associati;
- g) collabora alla soluzione conciliativa di contestazioni in atto o potenziali fra gli Associati ed assume incarichi conferiti a tale fine;
- h) svolge ogni altra attività comunque utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 3

Possono aderire all'Associazione:

- a) le banche e le imprese capogruppo di un gruppo bancario, iscritte nell'apposito registro tenuto dall'Autorità di Vigilanza. Il gruppo bancario s'intende composto dall'impresa capogruppo e dalle società da questa controllate che svolgono attività di natura bancaria, finanziaria, assicurativa nonché attività connesse e strumentali (cfr. Art. 53 LISF). Le banche appartenenti ad un gruppo bancario, salvo diversa determinazione della capogruppo, acquistano automaticamente la qualità di associato, per effetto dell'ammissione all'Associazione della capogruppo di appartenenza. La rappresentanza del gruppo bancario in Assemblea e in CdA spetta soltanto alla capogruppo o alla banca appartenente al gruppo designata dalla medesima;
- b) le succursali di banche estere autorizzate dall'Autorità di Vigilanza a svolgere detta attività nella Repubblica di San Marino.

Articolo 4

1. La gestione dell'Associazione, ferme restando le regole di funzionamento degli organi fissate nel presente Statuto, è improntata al perseguimento del massimo consenso degli Associati.
2. Gli Associati si impegnano ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate a termini di esso dagli Organi dell'Associazione, i contratti collettivi di lavoro alla cui stipulazione abbia partecipato l'Associazione stessa, nonché il codice deontologico in vigore. Gli Associati si obbligano inoltre ad adeguare i propri comportamenti agli impegni assunti dall'Associazione.
3. Gli Associati si impegnano altresì a prestare la loro collaborazione all'Associazione con spirito di solidarietà, per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa. Eventuali inadempienze agli obblighi statutari o al codice deontologico, segnalate al Collegio dei Probiviri possono dare luogo

alle sanzioni, descritte in calce, che sono irrogate dal Consiglio di Amministrazione al termine della seguente procedura:

1. il Collegio dei Probiviri, esperite le verifiche preliminari, invia - all'Associato o al Consigliere di Amministrazione inadempiente - una contestazione scritta, invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni, a pena di decadenza;
2. il Collegio dei Probiviri, scaduto invano il termine suddetto ovvero al ricevimento delle controdeduzioni, tempestivamente presentate, provvederà ad esprimere, entro i successivi 30 giorni, il proprio parere non vincolante per il Consiglio di Amministrazione;
3. il Consiglio di Amministrazione, valutata l'inadempienza ed il parere del Collegio dei Probiviri, potrà decidere, con il voto favorevole dei Consiglieri che rappresentano almeno 91% dei diritti di voto spettanti ai Consiglieri in carica di:
 - archiviare la pratica;
 - irrogare una delle seguenti sanzioni:
 - a) il richiamo scritto, per le inadempienze di più lieve entità;
 - b) la sospensione, per un tempo massimo di un anno, dai servizi associativi ovvero, se amministratore, dal relativo incarico, fermo restando l'obbligo di adempimento dei doveri relativi alla qualità dell'associato, per infrazioni ripetute o di più grave entità di quelle di cui alla lettera a);
 - c) l'esclusione, per le infrazioni di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo ovvero, se amministratore, la decadenza dall'incarico.

Il Consigliere al quale è stato contestato l'addebito ovvero il Consigliere che si trova in di conflitto di interessi, anche quale esponente dell'associato ritenuto inadempiente, dovrà astenersi dal partecipare alla discussione ed al voto avente ad oggetto l'archiviazione o l'eventuale sanzione da applicare.

Articolo 5

1. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, che delibera con la maggioranza del 60% dei diritti di voto spettanti ai Consiglieri in carica.
2. Qualora la domanda di ammissione sia presentata dopo l'approvazione del preventivo delle spese di gestione e del relativo piano di riparto, il contributo del nuovo membro sarà quantificato, pro-rata temporis, in base ai criteri di cui all'articolo 17.
3. La qualità di associato si perde per l'esclusione, dichiarata nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, o per recesso.

4. Il recesso può avvenire in ogni tempo, ma produce effetti solo dopo tre mesi dalla comunicazione della relativa dichiarazione; il recesso non dà diritto al rimborso dei contributi versati e non libera dall'obbligo di corrispondere quelli dovuti per l'esercizio in corso al momento in cui il recesso è divenuto effettivo.

Articolo 6

1. Gli Organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Sindaco Unico;
- e) il Collegio dei Probiviri.

2. Laddove ritenuto utile per una più efficace ed efficiente gestione associativa, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un Segretario Generale ed alla conseguente determinazione delle relative funzioni nonché del relativo trattamento giuridico ed economico.

In particolare, il Segretario Generale provvede all'esecuzione delle delibere del C.d.A. ed alla gestione dell'Associazione secondo le disposizioni dello Statuto e le direttive fissate dai competenti Organi deliberanti.

Articolo 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà;
2. fondo di riserva speciale intangibile dell'ammontare di € 50.000;
3. eventuali ulteriori fondi di riserva che verranno costituiti con le eccedenze di bilancio;
4. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

ASSEMBLEA

Articolo 8

1. L'Assemblea:

- a) stabilisce le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- b) elegge i componenti del CDA e nomina il Presidente. Il Presidente viene nominato tra coloro che sono stati eletti membri del CdA ovvero, può essere scelto all'esterno dell'Associazione, tra professionisti e personalità che godono di ampia stima e considerazione e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti

dal regolamento BCSM 2007-07 nonché di indipendenza. Il possesso dei requisiti in capo al Presidente esterno viene accertato dall'Assemblea in sede di proposta di candidatura;

- c) stabilisce l'eventuale compenso del Presidente;
- d) nomina il Sindaco Unico, il Sindaco supplente ed i Proviviri;
- e) approva:
 - il bilancio, tenuto conto della nota integrativa e della relazione del Sindaco Unico, disponendo la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
 - la relazione del Presidente concernente l'attività svolta dall'Associazione nell'anno decorso;
- f) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto.

2. L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata, fax, ovvero altro mezzo telematico indicato dall'Associato ed idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria allorché la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o da un minimo di tre Associati.

4. Possono intervenire all'Assemblea gli Associati che facciano parte della Associazione al momento in cui viene inviato l'avviso di convocazione e siano in regola con il versamento dei contributi. Ciascun Associato è rappresentato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato o da altro componente del proprio CdA.

5. Nel caso di gruppo bancario interviene solo la capogruppo (ovvero la banca del gruppo dalla medesima designata), anche in rappresentanza delle banche appartenenti al gruppo che hanno acquistato la qualità di Associato.

6. L'Assemblea deve tenersi nella Repubblica di San Marino.

Articolo 9

1. Il voto spettante a ciascun Associato, con diritto a partecipare all'Assemblea, viene determinato in base alla percentuale di contribuzione alle spese di gestione indicate nel preventivo dell'esercizio in corso approvato dal CdA.

Qualora il preventivo non sia stato ancora approvato, il diritto di voto sarà correlato al preventivo approvato dal CdA nell'esercizio precedente.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 13. Il segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

3. Le adunanze dell'Assemblea sono valide con l'intervento di tanti Associati che abbiano contribuito, complessivamente, ad almeno il 50% delle spese di gestione.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati rappresentati in Assemblea.
5. L'elezione del Presidente, qualora non avvenga per acclamazione, richiede, sia per la nomina del Presidente scelto tra i membri del CdA che per la nomina del Presidente esterno, la maggioranza del 65% del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati in base alla percentuale di contribuzione alle spese di gestione.
6. Le deliberazioni aventi ad oggetto:
 - a) le modifiche dello Statuto
 - b) lo scioglimento dell'Associazionedebbono essere prese con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno il 65% del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati, in base alla percentuale di contribuzione alle spese di gestione.
7. Qualora siano stati ammessi nuovi Associati dopo l'approvazione del piano di riparto delle spese di gestione, i diritti di voto spettanti a ciascun Associato in Assemblea, saranno determinati con riferimento alla percentuale di contribuzione risultante dalla somma dei contributi versati dai vecchi membri a fronte delle spese di gestione accertate per l'esercizio e delle somme versate a fondo comune dai nuovi membri.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da un verbale, che se non è redatto da un Notaio, deve essere sottoscritto da tutti i soci oltre che dal Segretario e dal Presidente.
9. L'Assemblea si reputa validamente costituita, fatta eccezione per quella di approvazione del bilancio, anche senza la formalità dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti tutti coloro che ne abbiano diritto e purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti da deliberare.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

1. L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea che resta in carica tre anni ed è composto da:
 - Presidente esterno, se nominato dall'Assemblea;
 - Due membri per singolo Associato nominati dall'Assemblea e scelti tra coloro che ricoprono il ruolo di: Presidente, Amministratore Delegato, altro componente del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e Dirigente dell'Associato.

2. Nel caso di gruppo bancario i due Consiglieri vengono designati solo dall'impresa capogruppo, effettuando la scelta all'interno dell'impresa capogruppo ovvero delle singole imprese appartenenti al gruppo.
3. Ciascun Consigliere, ivi incluso il Presidente esterno, esprime un diritto di voto. Per le delibere da assumere a maggioranza qualificata è necessario il voto di Consiglieri che rappresentano almeno il 60% dei diritti di voto spettanti ai Consiglieri in carica.
4. Il venir meno dei requisiti soggettivi per l'elezione a Consigliere - ivi compreso quello costituito dall'appartenenza alla banca, ovvero dall'appartenenza ad una società facente parte del gruppo bancario, ovvero dall'appartenenza ad un membro, rappresentato al momento dell'elezione - comporta l'automatica decadenza della carica.
5. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli per cooptazione, tenendo conto della ripartizione dei posti come prevista nei commi precedenti e della banca/gruppo bancario rappresentato dal Consigliere decaduto dalla carica. Se viene a mancare il Presidente, la designazione del nuovo Presidente compete all'Assemblea che deve essere convocata entro tre mesi dalla data di cessazione dalla carica.
6. Tutti gli amministratori sono tenuti a mantenere riservati le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento del mandato, fatta salva la comunicazione agli Organi deliberanti della società di provenienza e/o delle società facenti parte del gruppo di appartenenza.

Articolo 11

1. Il Consiglio di Amministrazione formula direttive per l'attività dell'Associazione nel quadro delle linee generali deliberate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 8; assume iniziative nell'interesse generale dell'Associazione e per perseguire gli scopi della medesima; inoltre, coadiuva il Presidente nel sovrintendere all'attività dell'Associazione.
2. Il Consiglio è convocato mediante lettera e/o e-mail da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione dal Presidente, che ne formula anche l'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la comunicazione della convocazione potrà essere data con ogni mezzo, anche verbalmente o tramite e-mail, con un preavviso di sole ventiquattro ore.
3. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno e quando ne sia chiesta la convocazione da almeno 3 componenti.

4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche a mezzo videoconferenza o teleconferenza, nel rispetto della vigente normativa applicabile.

5. Il Consiglio compie tutti gli atti non riservati ad altri Organi dell'Associazione e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 nonché al comma 1 dell'articolo 5 ed al comma 2 dell'articolo 21.

6. E' necessaria l'approvazione con il voto favorevole del 60% dei diritti di voto spettanti ai Consiglieri in carica per le delibere aventi ad oggetto:

- a) l'eventuale nomina del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione da effettuarsi nella prima riunione. Qualora l'elezione del Vice Presidente non avvenga per acclamazione, essa avviene per scrutinio segreto. Il Vice Presidente uscente può essere confermato ma non può ricoprire più di due mandati consecutivi;
- b) l'approvazione del preventivo delle spese della gestione e del piano di riparto dei contributi tra i membri dell'Associazione;
- c) il versamento di contributi straordinari, per specifica prestazione, di importo superiore a Euro 10.000 € e di contributi straordinari da far confluire nel fondo comune dell'Associazione;
- d) l'approvazione del bilancio;
- e) l'eventuale nomina del Segretario Generale dell'Associazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico;
- f) l'approvazione e la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro;
- g) le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) la nomina del Comitato di Presidenza e la determinazione delle relative funzioni.

7. Qualora, dopo aver esperito due votazioni, non sia stato raggiunto il quorum previsto per le attività di cui al precedente comma, la deliberazione si riterrà validamente assunta con il voto dei Consiglieri rappresentativi di almeno tre Associati.

8. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.

9. Le deliberazioni debbono risultare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. I verbali delle riunioni dell'Assemblea e del C.d.A. sono custoditi presso la Sede dell'Associazione.

PRESIDENZA

Articolo 12

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea, scegliendolo tra i soggetti indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8; dura in carica tre anni e alla scadenza del mandato può essere confermato, ma non può ricoprire più di due mandati **triennali** consecutivi.

Qualora il Presidente esterno perda i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), l'Assemblea, pronunciandone la decadenza, procederà alla contestuale nomina del nuovo Presidente come previsto, nel caso di vacanza della carica, dal successivo comma 7.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

3. Il potere di firma degli atti dell'Associazione ed il potere di spesa, nell'ambito del preventivo delle spese di gestione approvato annualmente dal CdA, sono attribuiti al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ovvero, allorquando quest'ultimo non sia stato nominato, al Consigliere Anziano. Il Presidente può delegare detti poteri al Vice Presidente, se nominato, ovvero al Consigliere Anziano.

Su proposta del Presidente, il CdA può delegare poteri di firma e di spesa al Segretario Generale, qualora sia stato nominato, allo scopo di assicurare la massima efficienza e snellezza operativa nella gestione dell'Associazione, per lo svolgimento delle funzioni al medesimo attribuite dall'Articolo 16.

4. Nei casi di assoluta urgenza, il Presidente, può adottare le decisioni improrogabili, previa consultazione anche telefonica del Vice Presidente, se nominato, ovvero al Consigliere Anziano e, almeno di due Consiglieri, se immediatamente reperibili, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.

5. Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione;
- b) indirizza e sovrintende all'attività dell'Associazione sulla base delle indicazioni del CdA;
- c) impartisce istruzioni per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi deliberanti dell'Associazione;
- d) sentito tempestivamente il CdA, impartisce le necessarie disposizioni e concede eventuali deleghe specifiche al fine di assicurare il funzionamento dell'Associazione, in caso di assenza prolungata o di impedimento del Segretario Generale, allorquando nominato;
- e) sottopone all'approvazione del CdA il preventivo delle spese di gestione ed il bilancio predisposto dal Segretario Generale, qualora sia stato nominato. Dopo l'approvazione da parte del CdA, il bilancio è presentato dal Presidente all'Assemblea;

- f) indica, su proposta del Segretario Generale allorquando nominato, le banche presso le quali depositare le disponibilità liquide dell'Associazione;
- g) può attribuire al Vice Presidente, se nominato, ovvero ad altro Consigliere, incarichi specifici.

6. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo ovvero laddove il CdA non abbia provveduto alla sua nomina, dal Consigliere più anziano nella permanenza nel CdA, ovvero, in caso di pari permanenza, dal Consigliere più anziano di età.

7. Qualora la carica di Presidente resti vacante, il successore, nominato dall'Assemblea, resta in carica fino alla scadenza del mandato originario. **Detta permanenza in carica non è computabile ai fini del cumulo dei due mandati consecutivi.**

Articolo 13

1. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare tra i propri componenti il Vice Presidente. Qualora la carica di Vice Presidente resti vacante, è in facoltà del CdA nominare il successore che resta in carica fino alla scadenza del mandato originario.

2. Il Vice Presidente resta in carica tre anni.

3. Il Vice Presidente può essere confermato ma non può ricoprire più di due mandati consecutivi. **Ai fini del cumulo dei due mandati, non sono computabili i periodi di permanenza nella carica di cui al secondo capoverso del comma 1.**

4. Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume i poteri.

Qualora il CdA deliberi di non procedere alla nomina del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri sono assunti dal Consigliere più anziano nella permanenza nel CdA, ovvero, in caso di pari permanenza, dal Consigliere più anziano di età.

SINDACO UNICO

Articolo 14

1. L'Assemblea elegge ogni tre anni il Sindaco Unico ed il Sindaco supplente, scelti fra professionisti Revisori Contabili iscritti negli ordini professionali degli Avvocati e Notai, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2. Il Sindaco Unico controlla la gestione amministrativa dell'Associazione, vigila sull'osservanza

della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità. Riferisce al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, eventuali rilievi emersi in sede di controlli; espone la relazione annuale all'Assemblea, chiamata ad approvare il bilancio.

Se nel corso del mandato viene a mancare, per qualsiasi causa, il Sindaco Unico sarà chiamato a sostituirlo il Sindaco supplente che resterà in carica fino al compimento del mandato.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 15

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da due esponenti - che non siedono nel Consiglio ABS – scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale degli Associati ovvero tra i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Fondazioni bancarie di riferimento.
2. I Componenti del Collegio devono possedere, preferibilmente, una specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia economica o giuridica e risultare di indiscussa moralità e indipendenza.
3. I componenti del Collegio dei Probiviri sono nominati dall'Assemblea.

Il mandato dei Probiviri è triennale, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea.

4. Un Probiviro che sia o si ritenga coinvolto, anche indirettamente, in una situazione sulla quale il Collegio esprime un parere dovrà astenersi dai lavori relativi.
5. In caso di incompatibilità ovvero di assenza di uno dei Probiviri per un periodo significativo, l'Assemblea provvederà alla nomina di un supplente.
6. Il Collegio ha il compito di tutelare la deontologia professionale e l'immagine dell'Associazione e, a tal fine, fa riferimento allo Statuto, al Codice Deontologico, alle leggi vigenti ed ai regolamenti emanati dalle Autorità di vigilanza e controllo.
7. Il Collegio dei Probiviri può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche al Codice deontologico.
8. Il Collegio ha il compito di esprimere, nei termini previsti dallo Statuto, pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, affinché quest'ultimo possa assumere i provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

1. L'esercizio corrisponde all'anno solare.

2. Il Presidente sottopone all'approvazione del CdA il preventivo delle spese della gestione predisposto, qualora sia stato nominato, dal Segretario Generale, che viene distinto in funzione delle singole tipologie delle attività che si intendono svolgere nell'anno. Il CdA stabilisce l'ammontare dei contributi ordinari che gli Associati sono tenuti a versare per ognuna di dette tipologie. Il preventivo delle spese della gestione non può chiudere in disavanzo.

3. I contributi corrisposti dagli Associati sono commisurati all'ammontare del preventivo delle spese di gestione approvato dal CdA, con le seguenti modalità:

1. QUOTA FISSA: il 50 % del totale viene suddiviso in parti uguali tra gli Associati;
2. QUOTA VARIABILE: l'ulteriore 50% viene ripartito tra gli Associati in proporzione alla raccolta totale di ogni Associato risultante dalle segnalazioni di vigilanza al 31/12 dell'esercizio precedente a quello di riferimento dei contributi. Nel caso di gruppo bancario si fa riferimento alla raccolta totale del Gruppo.

I contributi straordinari sono ripartiti con le medesime modalità sopra previste.

4. Per gli Associati costituiti in gruppo bancario, pertanto, viene calcolata una contribuzione complessiva comprensiva della quota di spettanza della capogruppo; spetta alla capogruppo determinare all'interno del gruppo bancario medesimo la ripartizione della contribuzione complessiva.

5. I contributi ordinari, dopo l'approvazione del preventivo di spesa annuale, debbono essere versati dagli Associati entro il mese di marzo. In caso di inadempimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 4, comma 3, l'Associazione potrà chiedere agli altri Associati di versare la/e quota/e non corrisposta/e secondo i criteri di riparto di cui al precedente comma 3.

6. I fondi di riserva sono costituiti con le eccedenze di bilancio e/o mediante eventuali contributi straordinari espressamente deliberati dal C.d.A., che ne determina i tempi di versamento.

7. In nessun caso gli Associati hanno diritto alla distribuzione di avanzi di gestione o dei fondi di riserva.

8. I contributi associativi versati non sono trasferibili a terzi.

Articolo 17

1. Nell'ambito della contabilità generale dell'Associazione vengono previste altrettante rendicontazioni separate per quante sono le tipologie di attività svolte nell'anno.

2. Nelle singole rendicontazioni figurano i contributi corrisposti per lo svolgimento delle specifiche tipologie di attività cui si riferiscono, nonché i costi ad esse imputabili.

3. I criteri per l'imputazione separata dei costi da riferire alle singole tipologie di attività sono stabiliti dal C.d.A.

Articolo 18

1. Il Presidente, dopo l'approvazione da parte C.d.A. del bilancio (predisposto dal Segretario Generale laddove nominato), lo presenta all'Assemblea, di norma entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, accompagnato dalla relazione annuale del Sindaco Unico.

Articolo 19

1. Il Presidente sovrintende all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, alla quale provvede il Segretario Generale allorquando nominato.
2. Le disponibilità liquide dell'Associazione sono depositate presso banche scelte dal Presidente su proposta del Segretario Generale, se nominato, e possono essere oggetto di investimenti secondo modalità stabilite dal Presidente.
3. Su proposta del Presidente, il C.d.A. stabilisce il Regolamento di amministrazione ed i conseguenti poteri di spesa.

COMMISSIONI TECNICHE

Articolo 20

1. Le Commissioni tecniche, quali organi consultivi, coadiuvano l'Associazione nello svolgimento della sua attività.
2. Le Commissioni tecniche sono istituite e definite nel numero, nella composizione e negli obiettivi dal C.d.A.; i componenti delle Commissioni devono essere rappresentativi delle diverse realtà imprenditoriali espresse dagli associati e sono nominati dal C.d.A. con il voto favorevole del 60% dei diritti di voto spettanti ai Consiglieri in carica.
3. Le Commissioni tecniche eleggono tra i propri componenti un Coordinatore, al quale spetta il compito di riferire al C.d.A. sull'attività svolta dalla Commissione.
4. Gli associati che partecipano ai lavori delle Commissioni tecniche sono tenuti ad assicurare un livello adeguato di rappresentanza; i componenti delle Commissioni tecniche, in caso di assenza o impedimento, devono farsi rappresentare da un supplente.
5. Le Commissioni tecniche hanno facoltà di avvalersi di professionisti e consulenti

Articolo 21

1. L'Associazione, salvo quanto disposto dal comma successivo, può detenere partecipazioni in società aventi scopo di lucro solo se di minoranza e se giudicate congruenti con gli scopi associativi.

2. Qualora si reputino funzionali al perseguimento degli scopi associativi partecipazioni di maggioranza o totalitarie in società aventi scopo di lucro, queste società debbono prevedere, nei propri statuti, il divieto per gli amministratori di contrarre debiti finanziari eccedenti il capitale sociale per conto delle società medesime, salvo che siffatti indebitamenti non siano deliberati dall'Assemblea.

3. La partecipazione agli Organi collegiali delle società partecipate è, di norma, affidata a componenti del C.d.A, al Segretario Generale, qualora sia stato nominato, o ad altri dirigenti dell'Associazione.

Articolo 22

1. L'Associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea degli Associati.

2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno il 65% del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati, in base alla percentuale di contribuzione alle spese di gestione.

In tal caso, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e fissa i tempi della liquidazione e la destinazione del patrimonio.

Repubblica di San Marino, 24 ottobre 2019